

Articolo 19

Rassegna della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto



EDITORIALE
Dal Medioevo all'I.A.
aspettando
il 40° del FEC

pagina 4

CHIESA CATTOLICA
Il rapporto tra le
Fabbricerie ed il
Ministero dell'Interno

pagina 5

DAL PATRIMONIO
Per una nuova sinergia
tra musei e
edifici di culto

pagina 18

Rassegna della Direzione centrale degli affari dei culti
e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto
Anno 3 - numero 1 - ottobre - dicembre 2024

Registrazione Tribunale di Roma
del 21 luglio 2023, al numero 99

Direttore Responsabile
Alessandro Tortorella

Coordinamento
Concetta Staltari

Progetto editoriale e redazione
Maria Giovanna Pastorello

Hanno collaborato:

Annamaria Bava
Ilaria Damiani
Michela Guarino
Matteo Galloni
Eleonora Ippoliti
Antonio Lampis
Antonio Tedeschi
Martina Tominic
Alessandro Tortorella
Laura Rotundo
Alessio Sarais
Anna Maria Voci

Foto:

Antonio Calenda
Desta
Oreste Sergi Pirrò
Archivio fotografico FEC
Freepik
Pixabay
www.chiesadimilano.it
www.italia.it
www.lanuovabq.it
www.marive.it
www.rivistaimpresasociale.it
www.storiaromanebizantina.it
Wikipedia

In copertina:

Guercino, *Madonna del Rosario con i
santi Domenico e Caterina da Siena*
Chiesa di San Domenico, Torino

Correzione bozze:

Anna Maria Voci

Grafica:

Luca Suarez

Distribuzione:

Debora Orlanducci

Direzione, redazione e amministrazione

Piazza del Viminale, n. 1 - 00184 Roma
articolo19@interno.it

© 2024 - Fondo Edifici di Culto
Ministero dell'Interno



Tiziano Vecellio - "Annunciazione (Museo Nazionale di Capodimonte, già San Domenico Maggiore)" 18 ▶▶

SOMMARIO

EDITORIALE

4 Dal Medioevo all'I.A. aspettando il 40° del FEC

di Alessandro Tortorella

CHIESA CATTOLICA

5 Il rapporto tra le Fabbricerie ed il Ministero dell'Interno

di Alessio Sarais

10 Obbedienza e Libertà

di Matteo Galloni

I CAPOLAVORI

13 Lo spettacolo della devozione

di Annamaria Bava

PNRR

16 Chiesa di San Domenico in Taverna

di Ilaria Damiani



DAL PATRIMONIO

18 Per una nuova sinergia tra musei e edifici di culto

di Antonio Lampis

20 San Biagio alla Maddalena a Catanzaro

di Anna Maria Voci

ASPETTI FINANZIARI

23 La digitalizzazione nei contratti pubblici

di Michela Guarino

26 Circolare MEF-RGS

di Laura Rotundo

30 DOMANDE E RISPOSTE

di Martina Tominic

31 FEC IN MOSTRA

a cura di Eleonora Ippoliti

EDITORIALE

Dal Medioevo all'I.A. aspettando il 40° del FEC

Alessandro Tortorella

Questo numero spazia tra argomenti che, idealmente, attraversano secoli di storia.

Dalle medievali Fabbricerie, al restauro di opere di pregio; dall'utilizzo delle piattaforme informatiche come contrasto ad ipotesi corruttive nella spesa pubblica, all'obbligo stringente e tassativo della P.A. di pagare le fatture entro brevi termini.

Nel 2024 sono proseguiti interventi conservativi del patrimonio ed iniziative di valorizzazione dell'attività e dell'immagine del FEC, anche grazie alla condivisione di progettualità con diversi partner e stipula di Convenzioni e Protocolli.

Venezia è stata lo scenario del convegno sulle Fabbricerie, alla presenza anche del Prefetto, Darco Pellos. L'occasione ha consentito al Direttore di illustrare le diverse attività e progettualità mentre, la pregevole relazione tenuta da Alessio Sarais, ha consentito di illustrare il ruolo del Ministero, competente a nominare parte di quei "cda" in un istituto così particolare.

Spostandoci a Torino, dove peraltro si è appena conclusa l'annuale Assemblea dell'ANCI, ove la Direzione era presente con uno stand espositivo dedicato, Annamaria Bava illustra con dovizia di particolari il recente restauro della Pala del *Guercino*, custodito a San Domenico.

Anche la Calabria è presente, con l'articolo di Anna Maria Voci che descrivere il percorso di consolidamento in corso nella chiesa di San Biagio alla Maddalena, Catanzaro.

Gare pubbliche, informatica e Codice dei contratti: temi connessi per garantire trasparenza e risultati efficaci nell'attività della P.A., come evidenzia Maria Guarino.

Procedure informatizzate, per scongiurare comportamenti distorsivi o corruttivi.



Analogamente, il rigoroso rispetto delle tempistiche per il pagamento delle fatture elettroniche contribuisce ad assicurare celerità ed affidabilità: 30 giorni di tempo per pagare. Il commento di Laura Rotundo della recente circolare del MEF.

Matteo Galloni riprende un pensiero, risultato di una riflessione filosofica sviluppata

durante i suoi studi universitari, per giungere ad una maturata consapevolezza sul significato di "Obbedienza e Libertà" che, partendo dal primo monachesimo, attraverso una lettura ragionata della Costituzione, si interroga circa la necessità di mantenere aperto un dialogo tra religioni.

Pubblichiamo inoltre, con particolare interesse, una riflessione di Antonio Lampis, autorevole esperto nel settore cultura del Paese, autore di numerose pubblicazioni e dai prestigiosissimi incarichi.

L'autore, principiando dalla considerazione che diverse opere d'arte e quindi anche del FEC, sono state trasferite nel tempo nei musei, evidenzia come la decontestualizzazione dei beni ne renda sempre più complicate lettura e comprensione.

Conoscere l'ubicazione originaria di un'opera, la scelta artistica presupposta, il motivo per il quale quell'opera è stata commissionata, pensata ed ispirata, ricorrendo anche alle opportunità offerte dall'Intelligenza Artificiale (I.A.) agevolerebbe l'attività formativa rivolta ai giovani.

Una suggestione particolarmente avvincente che richiede un importante approfondimento con i musei.

Il nuovo anno vede impegnata la Direzione in nuove iniziative, come per la catalogazione delle opere più simboliche del FEC e per la valorizzazione del brand. In attesa del Calendario artistico 2025, anno del Giubileo e del 40° del FEC, la redazione augura serene festività!

Il rapporto tra le Fabbricerie ed il Ministero dell'Interno Convegno a Palazzo Ducale promosso dalla Procuratoria di Venezia

Alessio Sarais

Si è svolto a Venezia, nella suggestiva cornice della Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale, il Convegno “Il valore della bellezza. Dialoghi delle Fabbricerie con il Paese”, promosso dalla Procuratoria di San Marco e dall’Associazione nazionale delle Fabbricerie italiane.

L’evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti di queste peculiari realtà eredi delle *fabricae ecclesiarum*, medievali, insieme ad accademici, esperti d’arte, autorità ecclesiastiche ed alla Direzione centrale degli affari dei culti che ha un ruolo di primo piano nella vita e nella gestione delle Fabbricerie, i cui statuti, che ne regolano l’organizzazione ed il funzionamento, richiedono l’approvazione del Ministero dell’Interno. E’ stata una riuscita occasione, con una partecipazione

attenta di pubblico, per far conoscere lo straordinario patrimonio di fede e di arte delle Fabbricerie italiane, e le importanti attività di tutela e valorizzazione che questi organismi svolgono nell’interesse della collettività.

Dopo una presentazione del Presidente dell’Associazione delle Fabbricerie italiane Andrea Maestrelli, a simboleggiare anche plasticamente la natura ancipite di questi particolari enti, che hanno una connotazione laica legata alla *civitas*, ma gestiscono la manutenzione di chiese e luoghi di culto, hanno introdotto il Convegno il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il Prefetto Darco Pellos e il Patriarca Mons. Francesco Moraglia. Il Direttore centrale degli affari dei culti Alessandro Tortorella ha quindi portato il saluto del



La Basilica di San Marco, Venezia

Capo dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno, Laura Lega.

Sono poi seguite le relazioni in programma, moderate dal Direttore del Gazzettino Roberto Papetti, e svolte dall'Arch. Gisella Capponi dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro (*Le Fabbricerie e mondo della conservazione, con particolare riferimento alle Sovrintendenze*), dal Vescovo Mons. Andrea Ripa della Segnatura Apostolica (*Le Fabbricerie e la Chiesa*) e dal Prof. Americo Restucci (*Le Fabbricerie e la società civile*), che ha fatto anche gli onori di casa nella sua veste di Primo Procuratore Vicario di San Marco.

Nell'ambito dei lavori del Convegno, la Direzione centrale è stata chiamata ad uno specifico *focus* sul rapporto tra le Fabbricerie e lo Stato, ed in particolare il Ministero dell'Interno. La Fabbriceria infatti va considerata anche come realtà giuridica, con una propria specifica regolamentazione di riferimento. I dati normativi testuali sono tuttavia abbastanza scarni e questo rende la definizione del perimetro esat-

to della questione particolarmente complessa. Una analisi preliminare per approcciare correttamente il tema non può per questo prescindere dal dato storico e dalla tradizione da cui provengono le Fabbricerie, espressioni delle *liberae res publicae* del Medioevo e del rinascimento italiano, che sono poi giunte fino ai nostri tempi con una connaturata difficoltà ad essere specificamente inquadrare e ridotte *tout court* agli schemi dell'ordinamento giuridico contemporaneo. E' da qui che deriva la maggiore complessità nel definire univocamente la natura giuridica delle Fabbricerie e conseguentemente la normativa applicabile. Da qui discende anche il fatto che si tratta di un *numerus clausus* di enti che sono transitati *ab antiquo* nel sistema ordinamentale statale in forza della loro storia e tradizione, ma a cui oggi non si potrebbero aggiungere altri di nuovi e ulteriori.

Le Fabbricerie nascono come espressioni di libertà e democrazia diretta per l'amministrazione di un patrimonio civico. Si tratta infatti di enti che hanno un substrato materiale, costituito da masse patrimo-



L'architetto Gisella Capponi, il Direttore centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto Prefetto Alessandro Tortorella, il Presidente dell'Associazione Fabbricerie Andrea Maestrelli e il professore Americo Restucci



Il Prefetto Alessandro Tortorella

niali, i cui redditi sono finalizzati alla manutenzione e tutela dei rispettivi edifici di culto. Nei primi secoli dell'era cristiana il Vescovo era l'unico amministratore del patrimonio ecclesiastico, di cui disponeva a sua discrezione per far fronte alle diverse esigenze. Con alcune disposizioni dei Papi Simplicio e Gelasio e poi soprattutto con la riforma voluta da Gregorio Magno, i redditi del patrimonio ecclesiastico vanno a differenziarsi secondo specifiche finalità di destinazione: il sostentamento del vescovo e del clero, le esigenze di carità ai poveri e la tenuta delle chiese. Nel Medioevo quest'ultima finalità andò a costituire una specifica massa patrimoniale destinata all'edificazione e alla conservazione delle splendide Cattedrali che costellarono il panorama delle città. Il rinascimento comunale portò le espressioni delle municipalità a identificarsi con la tradizione religiosa della *civitas* e la propria chiesa, intervenendo direttamente con membri laici, espressione delle realtà locali, nell'amministrazione di questi patrimoni attraverso quelli che da allora si configurarono come enti stabili. Ogni Fabbriceria assunse in questo contesto una connotazione particolare, legata alle specificità dei territori e delle città, che si riflette anche nelle diverse denominazioni con cui si identificarono queste realtà: Procuratoria in Veneto, Opera nel centro Italia, Deputazione o Cappella

nel meridione, Maramma in Sicilia, solo per citarne alcune.

Questi enti trovarono quindi una loro differenziata disciplina giuridica nei rispettivi Statuti e nei vari ordinamenti statuali in cui l'Italia era allora divisa. Con l'unificazione sabauda vennero a confluire in un unico regime giuridico di riferimento che, a seguito dei Patti lateranensi, si rinviene nella legge 27 maggio 1929, n. 848, e nel Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, che abbozza una cornice di insieme in cui inserire questa poliedrica categoria. Le specificità e le differenze interne alle Fabbricerie si riflettono anche nella disciplina legislativa attuale, di attuazione del Nuovo Concordato tra Italia e Santa Sede del 1984, contenuta nella legge 20 maggio 1985, n. 222, e nel D.P.R. 13 febbraio 1983, n. 33. Si tratta infatti di previsioni assai generali, che rispettano l'autonomia e la peculiarità storica di ciascuna configurazione, in cui sostanzial-



Interno della Basilica

mente la norma primaria ribadisce il riconoscimento della tipicità della Fabbriceria all'interno dell'ordinamento repubblicano ed il decreto attuativo prevede che sia il Ministero dell'Interno l'amministrazione di riferimento per quanto riguarda la approvazione degli Statuti, la nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione e la verifica dei bilanci e delle corrette dinamiche di funzionamento.

All'interno del tipo di riferimento proposto dal legislatore, sono poi riscontrabili in concreto non poche possibilità di variazione che rendono ancora più complessa la *reductio ad unum* del modello.

L'art. 35 del D.P.R. n. 33/87 pone una *summa divisio* tra Fabbricerie per così dire *maiores*, che afferiscono a Cattedrali e Chiese di rilevante interesse storico-artistico (comma 1), e tutte le altre (comma 2), prevedendo un diverso regime giuridico applicabile. Le



Momento del convegno

Fabbricerie afferenti alla prima tipologia, dopo la più recente estinzione di quelle della Cattedrale di Arezzo, di Volterra e da ultimo della Maramma di Palermo, risultano essere ventitrè, di cui due tuttavia a regime speciale: l'Arca di S. Antonio a Padova, in ragione del previsto intervento diretto della Santa Sede proprietaria della relativa Basilica, e la Deputazione della Cappella del Tesoro di S. Gennaro a Napoli, appannaggio delle antiche casate nobiliari partenopee che avevano diritto di essere ascritte ai "Sedili". Quanto alla tipologia di cui al comma 2 dell'art. 35, che si riteneva per lo più un retaggio storico, essa ha avuto una recente riviviscenza in una fattispecie a Napoli in cui il Prefetto ha disposto il commissariamento di un ente assimilabile a questa categoria giuridica.

Ulteriore variazione sul tema è costituita dal godimento o meno da parte dell'ente di autonoma personalità giuridica, dal momento che l'art. 41 del D.P.R. presuppone che si possano configurare - come effettivamente esistono - anche Fabbricerie prive di tale attribuzione che si avvalgono per operare nell'ordinamento secolare della soggettività del relativo ente Chiesa. Va detto che, non potendosi oggi riconoscere nuove Fabbricerie, qualora una di quelle già operanti volesse acquisire la personalità giuridica, essa potrebbe farlo - e così ha fatto di recente ad esempio la Procuratoria di S. Marco a Venezia - chiedendone l'attestazione per "antico possesso di stato", dimostrando documentalmente la sua capacità d'azione nell'ordinamento civile *ab antiquo*, così come avviene per gli enti ecclesiastici, nel novero dei quali certamente non rientrano però le Fabbricerie, sebbene almeno una di esse si autoqualifichi impropriamente come tale all'interno del proprio Statuto.

Ancora, si differenziano le Fabbricerie che, a seguito del parere favorevole n. 298/2000 espresso dal Consiglio di Stato, hanno assunto la qualificazione giuridica di ONLUS, assumendo il relativo regime fiscale, peraltro sotto la vigilanza ulteriore del Ministero del lavoro per quanto riguarda gli aspetti di competenza.

La questione si è riproposta peraltro con la riforma collegata all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) ed al nuovo registro dei relativi enti: disposta legislativamente l'abolizione delle precedenti ONLUS, le Fabbricerie non erano tuttavia ricomprese tra gli enti che potessero transitare nella nuova disciplina e iscriversi al relativo registro, forse per una mera dimenticanza del legislatore. Su impulso del Ministero dell'Interno, con il decreto cd. milleproroghe convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, si è posto rimedio alla situazione, prevedendo, come per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, anche per le Fabbricerie la possibilità di costituire un ramo di attività separato, assoggettabile alla disciplina di favore prevista per gli ETS.

Trattando delle Fabbricerie, vanno poi tenute in conto le dinamiche talvolta particolarmente complesse tra autorità ecclesiastica e amministrazione laica che coesistono nell'attività di questi enti, fin dal momento genetico delle nomine dei componenti dei rispettivi consigli di amministrazione, scelti in parte dal Vesco-

vo diocesano e in parte dal Prefetto, sentito lo stesso Vescovo. A ciò si aggiunga la dinamica, tutta interna all'amministrazione civile, tra il Prefetto in sede territoriale che di fatto individua i candidati, ed il Ministro che a livello centrale li nomina con la firma - e la connessa assunzione di responsabilità - del relativo decreto. In questo senso, è intervenuta la recente Circolare del Dipartimento libertà civili del Ministero n. 828/2023, che, nell'ambito delle procedure di legge per la selezione e proposta dei candidati Fabbricieri, ha richiesto ai Prefetti adeguati approfondimenti e verifiche, atti a garantirne la professionalità e la competenza. Da quanto fin qui accennato, ed emerso con grande chiarezza in occasione del Convegno di Venezia, si evince la complessità dell'approccio ad un'operazione di possibile inquadramento giuridico delle Fabbricerie, enti che, per la loro storia e tradizione, nonché per la loro antica configurazione costituitasi nei secoli passati e confluita nell'attuale ordinamento, si delineano come un assoluto *unicum* anche nell'ambito delle competenze del Ministero dell'Interno.

Papa Gregorio Magno



Obbedienza e Libertà

Dal Cristianesimo, religione di Stato, alla Costituzione

Matteo Galloni


Per la prima volta scrivo nella Rivista della Direzione Centrale riprendendo, con maturata consapevolezza, i temi che avevo trattato nella mia tesi di laurea in Filosofia.

Questa ricerca riguarda i primi secoli, all'inizio del monachesimo, precisamente prima e dopo che il Cristianesimo, con la Pace siglata dall'Imperatore Co-

stantino nel 313 d.C. inizia a diventare religione di Stato, sancita con il Decreto del 380 d.C. dall'Imperatore Teodosio.

La sintonia con la storia della Direzione si ha perché quando in Italia, in epoca moderna, si passa dal Cristianesimo, religione di Stato, alla Costituzione Italiana nella quale nel 1948 viene sancito, nell'art.

Anton Van Dyck, Sant'Ambrogio impedisce a Teodosio l'ingresso nella Cattedrale di Milano, National Gallery, Londra




19: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

Dobbiamo aspettare qualche decennio quando nel 1984, con il Nuovo Concordato tra Stato Italiano e Vaticano viene stabilita, in modo chiaro e definitivo, la fine del Cattolicesimo quale religione di Stato.

Lo studio scientifico è una ricostruzione storica, filosofica e culturale, che può essere sintetizzato in “*Obbedienza e Libertà nel primo monachesimo*” e s’inserisce nel periodo storico nel quale il Cristianesimo passa, dal periodo della persecuzione e del martirio, al riconoscimento quale religione dell’Impero Romano. In questo contesto, si analizza la relazione tra *obbedienza e libertà*, sempre oggetto dell’interesse dell’uomo, la cui esistenza è segnata tra il continuo esercizio del discernimento per orientare sempre meglio le opzioni di scelta; proprio queste analisi rientrano tra le finalità degli argomenti di culto.

Gregorio di Nissa, con la prima risposta esauriente nella ricerca di cosa caratterizzi l’essere umano, creato a “*Immagine e Somiglianza*” (Gen 1, 26-28) di Dio. Con due parole greche il Nisseno (335-394) da una risposta precisa: “*Isotheon autexian*” (è per la libertà di scelta che siamo simili a Dio).

Si evidenzia quindi come abbiamo vera *obbedienza* se alla base vi è l’esercizio della *libertà di scelta* dell’essere umano; altrimenti si hanno varie forme di coercizione che inficiano il vivere bene l’obbedienza. Sul tema il Prof. Sergio Zincone afferma: “... Matteo Galloni affronta il rapporto dialettico, a volte non privo di tensioni, fra libertà e obbedienza nell’ambiente del monachesimo greco delle origini con particolare riferimento alle vite e ai detti dei padri del deserto. Come è noto, il tema della libertà di scelta fra il bene e il male è ampiamente presente nella riflessione degli autori della letteratura cristiana greca in generale soprattutto in polemica contro ogni forma di determi-



San Gregorio di Nissa

nismo che minava la realtà del libero arbitrio dell’uomo in campo morale”.

La problematica della relazione tra *Obbedienza e Libertà* ha coinvolto tantissimi antichi autori, basti ricordare Cicerone: “*Legum servi sumus ut liberi esse possimus*” (siamo servi delle leggi, per poter essere liberi).

L’argomento, benché risalga a più di mille e cinquecento anni fa, è veramente attuale perché viviamo in un mondo in cui ci si interroga, in maniera sempre più impellente, per individuare l’importanza di esercitare l’*obbedienza* a norme e regole, restando persone libere.

Inoltre, come regolarsi nel vivere rettamente l’*obbedienza* quando vediamo che, a causa del continuo evolversi della storia umana, dobbiamo prendere atto che delle realtà cui dovevamo un tempo obbedire, con l’evolversi dei costumi, non siamo più tenuti a osservare e seguire regole che erano rilevanti?

La riflessione ci aiuta a chiarire che, con il progredire del tempo, un’autentica *obbedienza* esiste solo se fondata sulla nostra libera decisione di osservare determinate norme e regole, che ci aiutano a camminare verso un’esistenza sempre più virtuosa.

Quando poi ci addentriamo nello specifico della relazione tra *obbedienza e libertà*, riguardante la sfera religiosa circa le numerose dimensioni culturali, osserviamo che ciò spesso implica anche la dimensione dell'amore verso ciò che decidiamo di seguire.

Per queste e altre motivazioni è importante una lettura attenta e approfondita, per avere elementi validi per un dialogo interreligioso.

Basti pensare a quanto proposto da *Papa Francesco* ad Abu Dhabi e ratificato il 4 febbraio 2019 dai rappresentanti delle tre religioni monoteiste.

E' importante riprendere la centralità dell'art. 19 della nostra Costituzione per rilanciare, anche in questa occasione, l'importanza di *Bene comune, Pace, Amore* e vera *Obbedienza* fondata sulla *Libertà*. Realizzando il *buon costume* si ribadisce che ogni religione è bene accetta, nella misura in cui sia una ricchezza, in quanto contribuisce con le sue varie forme di *culto* a realizzare il *Bene comune* tra persone che abitano nel

nostro amato Paese. Questa riflessione, attualizzata in un mio recente scritto, vuole stimolare non solo l'approfondimento di un periodo storico che va riletto per trovare risposte valide a problemi sempre più drammatici che viviamo in questi tempi, ma soprattutto per continuare a riflettere sull'eterno dilemma: fin dove l'esercizio della mia libertà può arrivare e per osservare quali limiti?

L'obbedienza mi aiuta a non inficiare l'altrui libertà; soprattutto quando si tratta delle minoranze di altri culti che hanno uguale diritto a convivere, accanto a forme religiose seguite da più persone?

Dobbiamo offrire spazi culturali adeguati perché lecite forme di *culto* aiutino un proficuo dialogo e confronto per migliorare ed evolvere i nostri stili di vita. L'auspicio è che questa riflessione stimoli il desiderio di sviluppare un dibattito che vada anche oltre i vari *credo* religiosi, per arricchire e ampliare il nostro orizzonte conoscitivo.



I CAPOLAVORI

Lo spettacolo della devozione

In mostra la *Madonna del Rosario* del Guercino
della Chiesa di San Domenico di Torino

— Annamaria Bava —

La grande pala di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino raffigurante la *Madonna del Rosario con i santi Domenico e Caterina da Siena* è tornata a splendere sull'altare dell'omonima cappella al fondo della navata destra di San Domenico, una

delle più importanti chiese di Torino con la sua magnifica facciata in stile gotico - testimonianza unica in città - e al suo interno opere di primo piano che si scalano dal Trecento al Novecento, appartenente al patrimonio del Fondo Edifici di Culto del Ministero



La *Madonna del Rosario* in esposizione

dell'Interno. L'opera è stata esposta a Torino dal 23 marzo al 15 settembre 2024 alla mostra “*Guercino. Il mestiere dell'artista*” a cura di Annamaria Bava e Gelsomina Spione, presso le Sale Chiabesole dei Musei Reali, dopo un intervento conservativo, eseguito del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, che le ha restituito la sua brillante cromia originaria.

A distanza di oltre cinquant'anni dall'esposizione bolognese del 1968 dedicata a Guercino, grazie al generoso prestito quasi 50.000 visitatori hanno avuto l'occasione di vedere da vicino la spettacolare tela realizzata dal maestro di Cento nel 1637.



Particolare del dipinto

L'arrivo della pala nella capitale sabauda si deve a uno dei personaggi più in vista nell'*entourage* della corte, il marchese Amedeo Dal Pozzo di Voghera, cugino del celebre letterato Cassiano e raffinato collezionista, coinvolto direttamente dalla Confraternita del Santissimo Rosario per le trattative di un'opera di prestigio destinata alla decorazione del proprio altare; la scelta cade sul Guercino, uno dei più rinomati artisti del momento, il cui talento doveva essere già ben noto a Torino per la presenza di sue opere nelle raccolte dei Savoia, a cominciare dalla tela giovanile raffigurante *Il figliol prodigo*, ora alla Galleria Sabauda, eseguita dal pittore centese nel 1617 su commissione del cardinal Alessandro Ludovisi, futuro papa Gregorio XV, e giunta verosimilmente nella capitale sabauda come dono diplomatico.


La commissione della *Madonna del Rosario* segue le dinamiche del mercato: i pagamenti sono registrati nel *Libro dei Conti* della bottega del pittore, uno strumento ricco di informazioni che a partire dall'anno 1629 e fino al 1666, anno della morte del pittore, registra con grande scrupolo il titolo onorifico e il nome dei committenti, i soggetti delle opere e le spese.

Le somme versate per l'acquisto del dipinto si scalano tra il marzo e il novembre del 1637 per un ammontare di 600 ducaton, una cifra di tutto rispetto.

Per l'ottenimento della tela da parte del maestro centese entra in gioco la figura di Ludovico Matri, uno degli intermediari più avveduti del Guercino.

L'opera, realizzata dal pittore nel suo *atelier* di Cento, nel mese di ottobre di quell'anno viene portata da quattro facchini a Bologna arrotolata su un rullo di legno entro una cassa; da qui, dopo un imballo più accurato con tela cerata, cotone, corda e canovaccio, prosegue per Milano, passa la dogana, e infine giunge a Torino.

La pala viene posta con cura sull'altare della Cappella del Rosario, che verrà completamente ricostruita dopo l'incendio del 1762 quando saranno aggiunti attorno alla tela quindici misteri del rosario in legno dorato



Particolare del dipinto

realizzati dallo scultore Stefano Maria Clemente. Nella realizzazione di un dipinto, Guercino era solito produrre varie prove grafiche attraverso le quali l'artista studia diverse soluzioni prima di mettere mano alla tela: il disegno all'interno della bottega non è solo esercizio di studio, ma una fase importante per l'invenzione, la progettazione e la messa a punto dell'opera attraverso varie fasi, dallo schizzo preliminare alla definizione delle singole figure e dei dettagli. Anche per *Madonna del Rosario* prima di giungere all'esecuzione pittorica l'artista dovette produrre alcuni schizzi, come dimostrano due disegni tuttora conservati: un foglio acquerellato conservato alla Morgan Library di New York che mostra una prima idea compositiva e una sanguigna del British Museum

di Londra che si avvicina maggiormente alla soluzione scenografica finale.

Al centro del dipinto la Vergine abbraccia il Bambino e porge il rosario a san Domenico affiancato da santa Caterina, dietro alla quale si apre un ampio arco da cui fa capolino una schiera di astanti sullo sfondo di un cielo nuvoloso.

Intanto, nella parte superiore del dipinto, tre angeli si confrontano in un dialogo serrato sul canto da intonare, nello stesso momento in cui un quarto angelo sembra planare sulla scena accompagnato da due puttini. È lo spettacolo barocco della devozione capace di suscitare emozione e ammirazione da parte dei fedeli, del quale Guercino si dimostra in tutto l'arco della sua carriera un abile e raffinato maestro.

Chiesa di San Domenico in Taverna

Si concludono i lavori di restauro, finanziati con fondi PNRR

Ilaria Damiani

Il 31 gennaio 2024 sono terminati i lavori di restauro dei tre altari lignei appartenenti alla Chiesa di San Domenico in Taverna (Catanzaro).

Trattasi del primo intervento PNRR concluso in Italia dei 311 programmati, la cui competenza è attribuita alla Direzione, in qualità di soggetto Attuatore. Gli interventi sono riconducibili alla Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Componente 3 - Cultura 4.0, Investimento 2.4: “*Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC*” con fondi del MIC, soggetto Titolare.

La Chiesa, ubicata nel centro storico di Taverna, venne fondata nel 1465. Il progetto iniziale dell’edificio di culto è da attribuirsi a Fra Paolo da Mileto che istituì il Cenobio dei Padri Domenicani. Successivamente, nel 1478, Papa Innocenzo VIII aggiunse ad

esso l’Hospitale della città, che rappresentava la sede dell’amministrazione cittadina.¹

La Chiesa, che subì gravi danni nel terremoto del 1662 essendo stata edificata in pietra tufacea, che più tardi, tra il 1670 e 1680, fu ampliata e ricostruita in stile barocco, è di proprietà del Fondo, ai sensi del *D.Lgt. nelle Province napoletane del 17 febbraio 1861, n. 251*.

Il finanziamento PNRR ha riguardato gli interventi di consolidamento e restauro dei tre altari lignei dorati di San Domenico Soriano, San Pietro da Verona e Madonna del Rosario, attribuiti al Mattia Preti. (*Pittore, detto il Cavalier Calabrese. Nascita: Taverna, Calabria, 25 febbraio 1613- Morte: La Valletta 3 gennaio 1699*).

Le tre alzate d’altare, risalenti al seicento, sono famose per l’intaglio del legno. Si contraddistinguono per un’originale decorazione a finto marmo che, “*se nella redazione attualmente in vista riproduce la formulazione primitiva, risulterebbe ispirata a commessi marmorei tardo-rinascimentali a sfondo geometrico molto diffusi nella prima metà del seicento in ambito messinese e ben diffusi anche in Calabria.*”²

Le stesse cornici dei quadri, collocati sopra gli altari, “*costituiscono di per sé stesse delle opere di gran valore artistico e culturale, componendo così, non solo per il notevole numero, un unicum di pregio in Calabria.*”³ La necessità del restauro è stata segnalata dalla *Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio* per le province di Catanzaro e Crotona, che

Altare della Madonna del Rosario



¹ <https://www.museocivicotaverna.it/chiesa-monumentale-di-san-domenico/>
Chiesa di San Domenico, Taverna - Architettura - Edifici di Culto | Italia Gustus

² Dalle schede tecnico-illustrative della Soprintendenza per le province di Catanzaro e Crotona

³ Dalle schede tecnico-illustrative della Soprintendenza per le province di Catanzaro e Crotona

Altare di San Domenico



ha redatto le schede tecnico-illustrative, atteso che i tre Altari presentavano un mediocre stato di conservazione, dovuto anche alla presenza di insetti xilofagi che hanno eroso il legno e a precedenti, inidonei interventi di restauro. In particolare, come risulta dalla relazione tecnica della Soprintendenza, la situazione che si presentava era la seguente:

Altare della Madonna del Rosario: L'altare presentava un carente stato di conservazione. La superficie dorata risultava caratterizzata da diffuse abrasioni, lacune e graffi, che mettevano in risalto gli strati preparatori e soprattutto il bolo rossiccio sottostante.

Altare di San Domenico: presentava segni di insetti xilofagi. La Soprintendenza segnalava la presenza di fori di sfarfallamento, che non erano stati stuccati in occasione di un precedente intervento di restauro/manutenzione.

Altare di San Pietro: Si rimarcava anche per questo altare un inadeguato stato di conservazione, per l'estesa presenza di lacune e abrasioni delle superfici dorate, reintegrate malamente in un precedente inter-

vento con tempera opaca di colore giallo ocra.

Gli interventi eseguiti hanno riguardato principalmente operazioni di preconsolidamento e consolidamento delle strutture lignee dipinte, dorate e a rilievo; di disinfezione e di disinfestazione di tutti gli insetti xilofagi, di pulizia delle superfici pittoriche e di integrazione di lacune e mancanze nella decorazione architettonica.

La copertura finanziaria dei lavori è stata assicurata dalla Direzione Centrale del Fondo con Fondi PNRR (DM 455/2022 s.m.i.), dando incarico alla Prefettura di Catanzaro di svolgere le funzioni di *stazione appaltante*. Il costo dell'intervento è stato pari a euro 92.545,54. A conclusione di una gara ad evidenza pubblica, l'opera di restauro è stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese "ARTIUM", costituito da ditte specializzate nel settore.

Iniziati il 23 settembre 2023, i restauri si sono conclusi il 31 gennaio 2024 e, come già sopra evidenziato, è il primo intervento PNRR concluso in Italia, rappresentando un motivo di orgoglio di questa Direzione centrale e anche di questo Ministero dell'Interno.



Altare di San Pietro

Per una nuova sinergia tra musei e edifici di culto

Il co-marketing tra musei e chiese

Antonio Lampis

Il legame tra musei e edifici di culto intreccia la storia, la spiritualità e la cultura delle comunità. Molte opere d'arte sacra, un tempo collocate in chiese e monasteri, si trovano oggi nei musei, per ovvi motivi di migliore conservazione o per altre vicende della storia. Troppo spesso esse sono prive di descrizioni efficaci del loro contesto originale e di inviti a visitarle in altra occasione. L'assenza di contestualizzazioni efficaci modifica la percezione delle opere, che potrebbe evitarsi con una narrazione più coinvolgente, permettendo al visitatore di comprendere non solo il valore artistico, ma anche il profondo significato spirituale e sociale che originariamente incarnavano. L'importanza del contesto oggi è molto sentita dai visitatori ed è sempre stata, in Italia, alla base delle norme di tutela del patrimonio.

Ho spesso evidenziato come la domanda inespressa di apprendimento sia fondamentale per il visitatore dei nostri giorni. Non basta più osservare un'opera d'arte; anche il pubblico che pensa di volersi svagare inconsapevolmente desidera scoprire la storia, il contesto e il significato originario di queste opere e persino informazioni su chi ha fatto le scelte espositive. Le giovani generazioni, in particolare, richiedono esplicitamente strumenti che permettano loro di comprendere

le opere nel contesto originale¹. Le opere d'arte sacra sono, ancor più di altre, frammenti di narrazioni più ampie, legate al luogo di provenienza e alla funzione religiosa per la quale furono create. Decontestualizzate, rischiano di essere percepite come semplici oggetti estetici, perdendo alcuni dei messaggi pensati dagli artisti e parte della loro dimensione spirituale. È pertanto oggi necessario un deciso impegno per rendere evidente che alcune importantissime opere dei nostri musei e delle Pinacoteche nazionali non erano sempre state in un museo, ma che provenivano da una camera da letto, da un importante palazzo o da una chiesa, a volte da un territorio con una sua economia manifatturiera ancora viva, nella quale forse qualcuno si occupa ancora di quegli arredi, di quelle stoffe, ecc. Una migliore contestualizzazione dei luoghi di provenienza e dell'ambito economico-sociale delle opere

d'arte è fondamentale per fornire chiavi di accesso che consentano di rendere i nuovi visitatori progressivamente indipendenti, dopo aver fornito loro una serie di chiavi d'accesso alla complessità tipica del lavoro degli artisti. Le norme sui beni culturali hanno sintetizzato in tre parole la principale funzione dei musei: offrire effettive esperienze di conoscenza, e sulla

Tiziano Vecellio - Annunciazione
(Museo Nazionale di Capodimonte, già San Domenico Maggiore)



¹ Tra le fonti: XII Rapporto Civita Next Generation Culture. Tecnologie digitali e linguaggi immersivi per nuovi pubblici della cultura, edito da Marsilio Editori, 2021.

parola “effettive” possiamo spingerci in un’accurata riflessione, poiché le esperienze di conoscenza sono effettive se realmente ci avvicinano al contesto per le quali le opere furono pensate. Per fare un esempio noto a tutti, sapere che il tondo Doni nasceva per una camera da letto è ormai necessario per comprendere appieno la forza di tale opera. È evidente quanto sia ancora più necessario il rimando agli edifici di culto per le tante opere che provengono da essi ed in tale direzione potrebbero andare accordi di mutua valorizzazione con ovvi vantaggi sia per il museo che per la valorizzazione dell’edificio di culto. Alcuni di essi hanno già una bigliettazione che in alcuni casi è utile per la loro migliore conservazione e tutela, in quei casi lo scambio dei pubblici sarebbe anche misurabile. Il co-marketing tra musei e chiese potrebbe sviluppare percorsi tematici che raccontino il viaggio delle opere d’arte dai luoghi di culto ai musei. Questo approccio favorirebbe anche il turismo religioso, con percorsi integrati che uniscano il patrimonio museale a quello spirituale, arricchendo l’esperienza dei visitatori². Molte chiese conservano ancora le tracce delle opere oggi trasferite nei musei. Pannelli informativi o applicazioni interattive che segnalino la collocazione attuale delle opere, arricchite da una descrizione del loro nuovo contesto museale, rappresenterebbero un passo importante verso una valorizzazione congiunta del patrimonio.

Dal 2019 i musei statali italiani dispongono, nella circolare della Direzione Generale Musei n. 29/2019, di sintetiche linee guida per «il miglioramento costante del racconto museale»³, la contestualizzazione delle opere, anche grazie ai supporti digitali, è una delle linee di intervento tra quelle indicate.

In molte sperimentazioni condotte negli ultimi venticinque anni emerge nettamente che un approccio narrativo coinvolgente, incentrato sui bisogni inespressi di apprendimento, può aprire nuove prospettive anche

² Tra i tanti approfondimenti sul tema cfr. A.G. CHIZZONITI, A. GIANFREDA, Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, in *Aedon*, 2020, 2, pagg. 120-128.

³ Circolare Direzione generale Musei N. 29/2019, sul Miglioramento-costante-del-racconto-museale: <http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/06/Miglioramento-costante-del-racconto-museale-Circolare-29-anno-2019.pdf> (consultato il 14 Ottobre 2024).



Massimo Stanzione - *Madonna con Bambino*
(Museo Nazionale di Capodimonte, già Sant'Agostino degli Scalzi)

nell’arte, quindi anche nell’arte sacra⁴.

In conclusione, una sinergia tra musei e edifici di culto può ristabilire il legame tra arte e spiritualità, restituendo alle opere d’arte sacra almeno una parte del loro significato originario, anche perché molto spesso la ricollocazione è ancora non voluta o utopistica. Questa auspicata collaborazione va oltre la semplice valorizzazione dei beni culturali: si tratta di migliorare la memoria collettiva e consentire alle opere di raccontare meglio le storie di fede e identità. Essa potrebbe essere patrocinata da Fec e Sistema museale nazionale. Le nuove tecnologie, integrate in percorsi narrativi ben costruiti, possono rappresentare una delle chiavi per conoscere meglio il patrimonio culturale, consentendo ai visitatori di comprendere il profondo valore delle opere e dei luoghi da cui provengono, anche in considerazione dei progressi dell’intelligenza artificiale, già oggi utile ad abbattere le barriere linguistiche ed anche altre barriere cognitive.

⁴ A. LAMPIS, “Il miglioramento del racconto delle opere d’arte. La domanda inespresa e inconsapevole di apprendere”, in *Dialoghi di Architettura I*, University Press, Sapienza, Roma, 2022; pp 79-90; A. LAMPIS, “Come costruire l’incontro tra l’arte, i giovani, la società”, Treccani, 2022. *Come costruire l’incontro tra l’arte, i giovani, la società* | Treccani, il portale del sapere ; A. LAMPIS, Anno europeo del patrimonio culturale e musei, in *Giornale delle Fondazioni*, 15.10.2017, in: <http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/anno-europeo-del-patrimonio-culturale-e-musei>

A. LAMPIS, Esperienze di sviluppo dell’audience: propedeutica e nuove formule di presentazione di arte e cultura, in F. SEVERINO (cur.) “Un marketing della cultura” Franco Angeli, Milano, 2005.

Sul tema cfr. i molti altri scritti che riporto sul sito <https://antoniolampis.academia.edu/research>

San Biagio alla Maddalena a Catanzaro

Un viaggio nel cuore della Calabria

Anna Maria Voci

Catanzaro, fondata secondo la tradizione intorno al 963 dal generale bizantino Niceforo Foca il Vecchio, non è tra le città italiane che possano vantare una storia risalente sino ai tempi dell'Antichità preromana e romana, né può considerarsi uno scrigno ridondante di opere d'arte eccelse, come altri centri urbani della nostra Penisola.

Pertanto essa non fu in passato una mèta favorita di visitatori più o meno colti.

E tuttavia diversi viaggiatori dell'Ottocento, italiani e



Chiesa di San Biagio alla Maddalena



Particolare dell'affresco

stranieri, ci hanno lasciato alcune impressioni molto favorevoli di questa città, allora capitale della seconda Calabria Ultra.

Nel 1893, in un resoconto di viaggio “nel cuore della Calabria”, il filologo classico e pubblicitista tedesco Reinhold Schoener rilevava come Catanzaro si fosse ingrandita e abbellita negli ultimi decenni: i quartieri più vecchi e insalubri erano stati demoliti, strade nuove e ampie erano state aperte, la pavimentazione delle strade era stata migliorata e in parecchi luoghi si vedevano fontane nuove.

Diversi decenni prima di lui, nel corso delle sue escursioni per l'Italia meridionale nel 1828, lo scrittore scozzese Craufurd Tait Ramage era giunto a Catan-



Altare della chiesa di San Biagio alla Maddalena

zaro dopo aver attraversato lande selvagge e montagnose, e lì gli parve di essere pervenuto “in a part of the country somewhat more civilised” e, soprattutto, abitata da gente più opulenta.

Circa due decenni dopo il giornalista e poeta Cesare Malpica, nelle sue impressioni di un viaggio nelle Calabrie, pubblicate nel 1845, aveva notato a Catanzaro “dovunque un’aria di decoro che sorprende; dovunque una nettezza che piace; dovunque un moto, una letizia nascente da’ sparsi gruppi di gentiluomini [...], dalla frequenza di un popolo non lurido, non balordo, non chiassatore.”

E sulle chiese di Catanzaro scriveva che erano “belle, decenti, e qualcuna anche bellissima”, superlativo, quest’ultimo, che egli usa in particolare riferendosi al

Duomo dedicato all’Assunta.


Tra questi edifici sacri “belli e decenti” vi è certamente una chiesa del FEC: San Biagio alla Maddalena. La sua edificazione in uno dei quartieri più antichi di Catanzaro risale al pontificato di Pio IV (1559-1565). Originariamente consacrata con il titolo di Santa Caterina, il convento ad essa annesso venne in seguito trasformato in un asilo o luogo di ricovero per prostitute convertite e, per ciò, ribattezzato col nome di Monastero delle Convertite della Maddalena.

Nel 1796 vi fu spostata la parrocchia di San Biagio, per cui la struttura assunse l’odierna denominazione di San Biagio alla Maddalena. Nel 1861 passò allo Stato italiano. La facciata della chiesa, di stile neo-classico, presenta una coppia di paraste corinzie sormontate da un alto timpano.



Particolare del pennacchio

Particolare della pianeta



L'interno è a navata unica con due cappelle per lato e un ampio presbitero con un imponente altare maggiore del 1768, opera dei fratelli Silvestro e Giuseppe Troccoli.

La chiesa conserva anche altre opere d'arte, come una statua settecentesca di san Raffaele, e soprattutto pregiati e preziosi parati di seta di manifattura catanzarese. Come è noto, dal secolo XII fino ai primi anni del secolo XX la Calabria e in particolar modo Catanzaro e la sua provincia furono, tra alti e bassi, uno dei centri più notevoli, rigogliosi e rinomati per la gelsicoltura, l'allevamento del baco da seta e la produzione della seta.

La sericoltura e l'antica e nobile arte serica rientrano pertanto fra le tradizioni più identitarie di quella cit-

tà e del suo distretto. Per un tempo assai lungo San Biagio alla Maddalena non è stata oggetto di lavori di restauro, per cui alcune parti si sono pericolosamente deteriorate.

Nel 2023 la Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto ha pertanto deliberato un intervento straordinario di conservazione, avente il carattere di somma urgenza, volto alla messa in sicurezza delle parti di questa chiesa esposte ad un reale e incombente rischio di crollo. Al termine di questi lavori l'edificio sacro verrà restituito alla fruizione di fedeli e turisti, italiani e stranieri, che visitano le bellezze naturali, paesaggistiche e artistiche di una regione che per molti, ieri come oggi, è tutta o in gran parte da scoprire: la Calabria.



Particolare dell'affresco

La digitalizzazione nei contratti pubblici

Il principio di risultato, la fiducia e la digitalizzazione

Michela Guarino

Lcontratti pubblici non sono soltanto un mezzo per acquistare beni e servizi: essi sono lo strumento più efficace nelle mani dei decisori pubblici per dare concretezza alle loro politiche. Il Consiglio di Stato (29.12.2023 n. 11322) sul punto riferisce: “*Il contratto di appalto non è infatti soltanto un mezzo che consente all’amministrazione di procurarsi beni o servizi ma è uno strumento «a plurimo impiego» ...strumento di politiche economiche e sociali*”.

Attraverso i contratti pubblici la collettività acquisisce i lavori, i servizi e le forniture necessari al proprio soddisfacimento (ovvero della collettività) e l’amministrazione può dirigere il mercato verso quegli obiettivi ritenuti prioritari. In questo contesto la digitalizzazione assicura l’efficace funzionamento del mercato e

favorisce un modello di amministrazione più efficiente. La relazione illustrativa al codice così riferisce: “*La digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta la vera grande sfida dei prossimi anni per realizzare, in chiave moderna, la riforma del sistema economico-sociale e per essere, quindi, pronti a creare e a utilizzare la nuova fonte di ricchezza e di conoscenza rappresentata dai “dati”. Nell’ambito di tale tema la digitalizzazione dei contratti pubblici risulta fondamentale, non solo per realizzare una vera transizione digitale, ma anche per il rilancio del Paese. Non a caso tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza c’è proprio quello di «definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e conces-*



Digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione



Digitalizzazione negli appalti pubblici

sioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività» (MICI-70). La digitalizzazione non si riferisce, come in precedenza, solo a poche procedure riferite alla fase degli affidamenti, ma riguarda tutte le procedure e l'intero ciclo di vita, dalla iniziale fase di programmazione dell'intervento sino al completamento dell'esecuzione. In particolare il ciclo di vita dei contratti pubblici è definito dall'art. 3, comma 1, lett. p) dell'Allegato I.1. al Codice, come l'«insieme delle attività, anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto».

I benefici della digitalizzazione sono moltissimi: è possibile semplificare le procedure, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, oltre che garantire trasparenza per i cittadini. Con la piena operatività del fascicolo virtuale dell'operatore economico, inoltre, si semplificano i controlli sulla documentazione posta a loro carico e, al contempo, si evita che gli stessi debbano riproporre la documentazione ogni volta che partecipano ad una gara. Altro vantaggio della digitalizzazione è rappresentato dalla trasparenza, inte-

sa, tra l'altro, come diritto del cittadino di conoscere come l'amministrazione gestisce il denaro pubblico.

La piena integrazione delle banche dati nazionali sui contratti pubblici, infatti, permette forme di controllo generalizzato sulla spesa pubblica e sul punto, in maniera efficace, la relazione al codice precisa: *“Va, infine, considerato che la digitalizzazione costituisce anche una efficace misura di prevenzione della corruzione in quanto consente trasparenza, tracciabilità, partecipazione, controllo di tutte le attività, in modo da assicurare il rispetto della legalità. Il settore delle commesse pubbliche rappresenta, infatti, un'attività fortemente esposta a condotte corruttive, in ragione del potenziale economico che esprime e, quindi, occorrono presidi efficaci e qualificati per fare in modo che le risorse stanziare non vengano distolte dal perseguimento degli interessi pubblici. La digitalizzazione potrebbe, quindi, in definitiva assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole.*

Nella parte II del Libro I del nuovo codice dei contratti, sono individuati i principi della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, declinati soprattutto negli articoli 19 e 30 del codice, rispettivamente

dedicati, ai “*principi e diritti digitali*” e all’ “*uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*”. Premesso ciò, esiste un collegamento tra digitalizzazione ed il principio di risultato la cui centralità dimostra come, nel nuovo codice, la concorrenza sia “*funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti*”; essa, infatti, non è più un fine ma un mezzo per realizzare l’approvvigionamento. Lo scopo è quello di perseguire: “*il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*”. Il principio di risultato è evidentemente anche la conseguenza di altri principi, di portata più generale, atteso che il legislatore precisa che: “*Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità*”. Esso è peraltro criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della “*regola al caso concreto*” (art. 1 comma 4).

Nei termini di cui sopra, attraverso la digitalizzazione, pertanto, è possibile ottenere un contratto efficiente e nel minor tempo possibile, in conformità con il principio del risultato di cui all’articolo 1 del nuovo codice.

Un risultato che deve ottenersi in tempi rapidi, ma pur sempre nel rispetto della legalità e rafforzando la discrezionalità dell’amministrazione; e proprio mediante la semplificazione, la digitalizzazione si concilia con il principio del risultato.

Inoltre la digitalizzazione è un fondamentale strumento di lotta alla corruzione poiché la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte garantendo l’immodificabilità delle stesse ovvero la tracciabilità di ogni operazione.

In questo senso la digitalizzazione sembra ottimizzare la fiducia nei confronti dell’amministrazione, contrastando quelle carenze che prendono il nome di “*paura della firma*” o “*burocrazia difensiva*”. Tramite la digitalizzazione, inoltre, gli accertamenti compiuti da una amministrazione per l’ammissione degli operatori economici alle gare possono e devono essere utilizzati anche da altre amministrazioni per gli stessi fini. Si verifica, in tal modo, una virtuosa e leale collaborazione: la digitalizzazione richiede affidabilità e quest’ultima non può che riferirsi alla fiducia che aumenta nel momento in cui le gare transitano verso piattaforme certificate. E se l’ecosistema digitale degli acquisti è un sistema basato sulla fiducia ne consegue che la digitalizzazione può funzionare solo se tutti tendono verso un risultato comune.



Invio telematico

Circolare MEF - RGS

Le nuove indicazioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle PA

Laura Rotundo

Circolare MEF - RGS n. 36 dell'8 novembre 2024 concernente "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002."

Tra le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, è prevista la Riforma n. 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie". In particolare, la *milestone* MIC1-72bis prevede una serie di interventi finalizzati al miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ai fini del conseguimento dei *target* previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.

Con Circolare MEF n. 36 dell'8 novembre 2024, la Ragioneria Generale dello Stato, a seguito di interlocuzioni con la Commissione europea, ha fornito le necessarie indicazioni focalizzando l'attenzione su tre aspetti:

-1) l'individuazione delle fatture di natura commer-

ciale sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

-2) il corretto utilizzo della facoltà di estensione dei tempi di pagamento oltre il termine ordinario, prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

-3) gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, in ordine al corretto utilizzo della predetta facoltà.

Con riferimento al profilo oggettivo e soggettivo della nozione di transazione di natura commerciale, la circolare richiama preliminarmente i principali riferimenti normativi in materia.

Nello specifico, l'articolo 2, comma 1, lett. a), qualifica come transazioni commerciali "*i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo*". Pertanto, sotto il profilo oggettivo, sono da considerarsi commerciali tutte le transazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese le obbligazioni per



prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione. (Si veda in proposito, Corte di Cassazione, sentenza n. 5803 del 2019). Il legislatore ha altresì precisato, con norma interpretativa, che rientrano in tale definizione anche gli appalti pubblici (articolo 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161).

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il decreto legislativo n. 231 del 2002 precisa che la norma si riferisce alle “*transazioni commerciali*” intercorrenti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione. Al riguardo, lo stesso decreto legislativo n. 231 del 2002, all'articolo 2, comma 1, lett. c), definisce l'imprenditore come “*ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione*”, ricomprendendo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

La circolare demanda alle singole pubbliche amministrazioni la valutazione circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra richiamati per definire le fattispecie di spesa che, pur correlate con l'emissione di una fattura elettronica, potrebbero non rientrare nell'alveo delle transazioni commerciali. In particolare, rammenta come tra gli elementi più rilevanti ai fini di tale valutazione siano da ricomprendere:

- a) *la presenza di un contratto, comunque denominato, il quale dia luogo ad un rapporto di tipo commerciale fra la pubblica amministrazione e il soggetto fornitore del bene o servizio. Non sarebbero invece riferibili a transazioni commerciali le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie, o a rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa, anziché per l'effettiva prestazione di un servizio;*
- b) *la necessità che la controparte della pubblica amministrazione sia un'impresa, intesa nell'accezione più ampia, che ricomprende anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. In tal senso, ad esempio, non rientrerebbero nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove, in ultima analisi, la controprestazione è svolta a favore del cittadino/contribuente.*

Per ogni transazione commerciale, come sopra delineata, viene emessa una fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione committente. Esistono, tuttavia, casistiche di fatturazione elettronica riferite a transazioni per le quali non sussistono gli elementi che ne qualificano la natura commerciale.

Al riguardo, la circolare chiarisce che la natura del bene acquistato dalla pubblica amministrazione non rileva ai fini della individuazione della natura di una transazione, fatta eccezione per deroghe espressamente previste dalla direttiva europea. Ciò che rileva è che i beni o servizi, oggetto della transazione, siano acquisiti dalla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto negoziale e che il fornitore sia un soggetto che esercita un'attività di impresa o professionale. Con riferimento al requisito soggettivo, è chiarito che non rientrano nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove la controprestazione monetaria, a fronte di una fornitura di beni e servizi, è svolta a favore del cittadino o del contribuente oppure a favore di un soggetto non qualificabile come imprenditore o professionista.

Sul secondo punto oggetto di approfondimento, la ministeriale richiama la direttiva 2011/7/UE relativa



alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, nella parte in cui stabilisce che il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, estensibile a 60 giorni nel settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. Il periodo di scadenza è da intendersi riferito ai giorni di calendario, senza scomputo dei giorni festivi o non lavorativi, come desumibile dall'articolo 4, paragrafo 6, citata direttiva europea 2011/7/UE, integralmente recepito nella normativa nazionale (articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002).



L'eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre il termine ordinario di 30 giorni, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata “*e deve essere provata per iscritto*”. La fissazione di una scadenza superiore a tale termine risulterebbe illegittima quando il debitore è una pubblica amministrazione.

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi della M1C1-Riforma 1.11 del PNRR sarà effettuata sia con riferimento all'indicatore del tempo medio di pagamento, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 60 giorni), che all'indicatore del tempo medio di ritardo (che non deve risultare maggiore di zero). Al riguardo, la circolare sottolinea che anche laddove l'impresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l'amministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni.

In merito alla registrazione della eventuale sospensione delle fatture, viene raccomandato alle pubbliche amministrazioni di prestare particolare attenzione affinché le informazioni riguardanti la contabilizzazione dei documenti nei sistemi informativi consentano al sistema PCC l'elaborazione di indicatori attendibili per la valutazione del livello e della dinamica dei tempi di pagamento e dello *stock* di debiti commerciali. Inoltre, l'amministrazione dovrà individuare la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della fattura selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:

1. sospeso per contenzioso;
2. sospeso per contestazione (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell'esigibilità del credito);
3. adempimenti normativi;
4. verifica di conformità (volta a conseguire l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l'ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o con-

segna del bene). Con riferimento alle situazioni di “contenzioso” o “contestazione”, che giustificano la sospensione dei termini di pagamento, viene precisato che la suddetta inesigibilità deve ricollegarsi esclusivamente alla sussistenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico contenzioso in sede giudiziaria in relazione alle singole fatture o richieste di pagamento, non essendo sufficiente una generica situazione di conflittualità tra l’amministrazione e la società creditrice. Non possono rientrare nelle legittime cause di sospensione delle fatture le condizioni in cui il ritardo di pagamento dell’Amministrazione dipenda da motivazioni interne alla pubblica amministrazione, comprese quelle derivanti dal ritardo nei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo. Per quanto concerne la sospensione del pagamento nelle more della verifica di conformità della merce o dei servizi, l’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2002, prevede espressamente che: *“Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7.”*

Anche in questo caso la clausola che stabilisca una durata superiore al termine ordinario di 30 giorni deve risultare per iscritto.

Con riferimento all’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni, la circolare si sofferma sulle motivazioni consentite per poter rifiutare fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) elencando le cinque motivazioni da riportare nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal decreto:

1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della pubblica amministrazione destinataria della trasmissione del documento;

2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;

3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;

4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;

5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Infine, come terzo punto, viene richiamata la funzione degli organi deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile, i quali nell’ambito dei rispettivi contesti di applicazione, sono tenuti a verificare che l’applicazione delle disposizioni recate dal citato articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, ed il ricorso all’utilizzo della facoltà prevista dallo stesso, avvengano nei limiti dei presupposti fissati dalla legge e della Direttiva 2011/7/UE.



DOMANDE & RISPOSTE

Martina Tominic

Quali rapporti intercorrono tra il Ministero della Cultura e i beni appartenenti al patrimonio del FEC?

Gli interventi volti alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione del vastissimo patrimonio culturale del FEC sono realizzati mediante i proventi del patrimonio del FEC e grazie alla cooperazione tra il FEC e il Ministero della Cultura.

Nello specifico, il MiC cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi conservativi sul patrimonio culturale del FEC, ivi compreso l'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici.

Il FEC invece, in qualità di proprietario, finanzia la realizzazione degli interventi conformemente alle disponibilità del proprio bilancio.

Il FEC e il MiC congiuntamente definiscono strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali di proprietà del FEC incentivano l'inclusione dei beni culturali appartenenti al patrimonio del FEC agli eventi e alle manifestazioni organizzate o patrocinate dal MiC e valorizzano la presenza di opere d'arte del FEC nei Musei afferenti al MiC, non senza collaborare alla catalogazione dei beni culturali e alla conservazione e gestione della documentazione storica di proprietà del FEC.

Quali procedure sono previste per l'attuazione del restauro conservativo dei beni del patrimonio del FEC?

Al fine di definire la programmazione dei possibili interventi da effettuare, il FEC chiede alle Soprintendenze competenti di predisporre un programma triennale. Le Soprintendenze provvedono all'individuazione degli interventi necessari alla conservazione dei beni tramite redazione di schede e quadri economici, che illustrano dettagliatamente le opere da realizzare e i

presumibili costi.

In seguito, il FEC elabora l'elenco annuale dei lavori. Qualora taluni interventi non fossero inseriti nell'elenco annuale, né ricompresi nella prima annualità, possono essere comunque realizzati nel medesimo arco temporale, sulla base di un autonomo piano finanziario, ferma restando l'inutilizzabilità di risorse già previste ed impiegate per gli elenchi già formati e approvati.

Il FEC quindi assicura la copertura finanziaria onde consentire a ciascuna stazione appaltante l'avvio delle procedure di scelta del contraente cui affidare gli incarichi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, quando non svolti dalle Soprintendenze, e/o l'appalto dei lavori e la successiva stipula del contratto, secondo le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Una volta esaminate la documentazione contrattuale e la regolarità delle procedure seguite per l'individuazione del contraente, il FEC provvede all'approvazione dei contratti e all'adozione del formale provvedimento di impegno della spesa che grava sui capitoli di bilancio del Fondo e provvede alla trasmissione della relativa documentazione all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'Interno per la prevista registrazione.

Successivamente, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, il FEC corrisponde, con appositi decreti, i pagamenti a favore delle ditte esecutrici.

Nel caso di riscontro, anche in sede di rilevazioni o sopralluoghi, di un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, il FEC autorizza la realizzazione di un intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del Codice dei contratti pubblici.

FEC IN MOSTRA

a cura di Eleonora Ippoliti

SETTEMBRE - OTTOBRE



“Papi e Santi Marchigiani a Castel Sant’Angelo”.

Castel Sant’Angelo, Roma

3 ottobre 2024 - 2 marzo 2025

1) Giovanni Domenico Porta attribuito a, *“Ritratto di Papa Clemente XIV”* (1769 - 1770), olio su tela.
Museo Civico Diocesano di Acquapendente, Viterbo.



“Giorgio Vasari. Il teatro delle virtù”.

Spazi Museali Galleria San Francesco, Arezzo

30 Ottobre 2024 - 2 Febbraio 2025

1) Giorgio Vasari, *“Adorazione dei Magi”*;
Chiesa di Santa Croce in Ognissanti a Bosco Marengo, Alessandria.
2) Giorgio Vasari, *“Angeli”*, tavola in tondo ;
3) Giorgio Vasari, *“Dio Padre”*, tavola in tondo.
Chiesa di Santa Maria Novella, Convento, Firenze.



“Guercino. L’era Ludovisi a Roma”.

Scuderie del Quirinale, Roma

30 Ottobre 2024 - 26 Gennaio 2025

1) Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, *“La visione di San Filippo Neri”*;
2) Guido Reni *“L’apparizione della Vergine a San Filippo Neri”*.
Complesso di Santa Maria in Vallicella a Roma.

NOVEMBRE




“Lux Divina Lucia di Siracusa, il trionfo della santità nell’arte. Dalle collezioni museali alle chiese d’Italia”.

Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, Siracusa

30 Novembre 2024 - 2 Marzo 2025

1) Benedetto Bigordi detto Benedetto Ghirlandaio (1490-1494), *“Santa Lucia e frate Cortesi orante”*;
Chiesa di Santa Maria Novella di Firenze
2-3) Ignoti pittori meridionali *“Santa Lucia”* e *“Sant’Agata”*;
Abbazia benedettina di San Martino alle Scale di Palermo;
4) Paolo Vetri, *“S. Lucia”*.
Chiesa e Convento di Santa Brigida a Napoli.



“Poesia e pittura nel Seicento. Giovan Battista Marino e la meravigliosa passione”.

Galleria Borghese, Roma

19 Novembre 2024 - 9 Febbraio 2025

1) Nicolas Cordier, busto in marmo di *“San Pietro”*.
Chiesa di San Sebastiano fuori le mura, Roma.



FONDO EDIFICI di CULTO